

Codice deontologico dell'iscritto all' IBIMI

Il presente codice di condotta (o deontologico) ha la finalità di stabilire le regole di condotta degli EBIM ossia gli Esperti BIM e degli TBIM, ossia i Tecnici BIM, iscritti all'IBIMI nei confronti di tutti gli altri soggetti e di tutte le parti interessate con cui entrano in contatto nello svolgimento della propria attività professionale, che sarà scevra da comportamenti discriminatori di qualsiasi natura o forma come età, sesso, razza, religione, lingua, ceti, nazionalità, condizione fisica, condizione economica, opinione politica condividendo il proprio sapere in ogni sua sostanziale espressione.

1. L'attività dell'EBIM e del TBIM deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato italiano e dell'ordinamento comunitario fermo restando in ogni caso la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana. Nel caso in cui il prodotto/servizio che costituisce il risultato del lavoro dell'EBIM o del TBIM sia destinato al mercato estero, è onere dello stesso professionista verificare anche il rispetto di specifiche normative vigenti nel paese di destinazione.
2. Ogni EBIM e TBIM, come singolo e come associato in un gruppo di lavoro, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice di condotta (o deontologico) finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
3. L'EBIM e il TBIM devono costantemente migliorare ed aggiornare le proprie competenze per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e di tutte le parti interessate al progetto, al fine di raggiungere il miglior risultato correlato ai costi, ai tempi ed alla qualità richiesta.
4. Ogni EBIM e TBIM deve improntare alla massima lealtà e correttezza i suoi propri rapporti professionali con tutti gli interlocutori, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui i progetti possono essere sviluppati.
5. L'EBIM e il TBIM devono astenersi da critiche denigratorie nei riguardi altrui di altri colleghi e, in caso di motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, essi devono informare per scritto entro breve termine dagli accadimenti gli organismi direttivi dell'Associazione e attenersi alle disposizioni del direttivo mantenendo comunque un codice comportamentale conforme al presente codice.
6. L'EBIM e il TBIM, chiamati a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potranno accettare quest'ultimo solo dopo aver accertato che la Committenza abbia comunicato il definitivo esonero ai primi incaricati.
7. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. L'EBIM e il TBIM non possono, senza esplicita autorizzazione della stessa Committenza, divulgare circostanze ed informazioni di cui essi siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
8. L'EBIM e il TBIM, per lo stesso progetto, non possono accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovuti loro dal Committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità dei compensi e senza aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
9. L'EBIM e il TBIM sono tenuti ad informare il Committente nel caso in cui abbiano interessi privati riguardanti qualunque aspetto del progetto a loro affidato, principalmente quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

10. Nell'ambito del proprio incarico, l'EBIM e il TBIM, tengono in particolare conto il rispetto della normativa riguardante la salute e sicurezza delle persone e si impegnano ad evitare che le attività svolte nell'ambito del progetto a loro affidato possano arrecare danno all'ambiente, all'equilibrio ecologico ed ai beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

11. Nella propria attività, l'EBIM e il TBIM devono mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche garantendo piena sostenibilità nelle loro azioni.

12. L'EBIM e il TBIM devono preventivamente informare i Committenti dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione.

13. Nella propria attività, l'EBIM e il TBIM che commettono violazioni al presente codice, saranno chiamati a giustificarsi e se del caso a porre rimedio a quanto commesso nella logica di un'etica morale come presentare scuse formali e ufficiali, correggendo gli errori di progetto, ammettendo trasparentemente l'umano errore.